



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi  
Direzione Generale del Personale e della Formazione  
Ufficio primo - Affari generali

Roma, 4 MAR. 2004

Prot. n. 119/5/ 300 /TE/PM/I

**ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

**C.G.I.L. F.P.**

**C.I.S.L. F.P.S.**

**UIL PA**

**UNSA SAG CONFSAL**

**CISAL INTESA**

**FLP**

**RdB P.I.**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: APPLICAZIONE ART. 42 BIS DLGS 26 MARZO 2001 N. 151.**

Facendo seguito a quanto emerso nell'incontro del 02/03 u.s., valutate le osservazioni ivi emerse, si trasmette bozza di Accordo sui criteri di applicazione dell'art. 42 bis del Dlgs 26 marzo 2001 n.151.

Qualora, codeste OO.SS., concordino con il contenuto dell'accordo, sono invitate a presentarsi presso la stanza del Vice capo dipartimento, Cons. Angelo Gargani, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 del giorno 8 marzo p.v., per la sottoscrizione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Angelo Papacchini



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Il Dipartimento e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte.*

*Visto l'art. 31 della Costituzione che riconosce la tutela della famiglia e la protezione della maternità e dell'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;*

*Visto l'art. 97 della Costituzione che prevede la tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione;*

*Visto l'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Amministrazioni Pubbliche);*

*Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);*

## **CONCORDANO**

*I seguenti criteri di applicazione dell'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

### **ART. 1**

*(ambito di applicazione)*

*L'art. 42 bis del D.l.gvo 151/2001 si applica sia per l'assegnazione ad altra Amministrazione sia per l'assegnazione ad una sede diversa dell'Amministrazione giudiziaria.*

*I benefici potranno essere goduti, a richiesta dell'interessato, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni.*

## ART. 2

*(requisiti per l'accoglimento delle domande)*

*Per l'assegnazione temporanea sono richiesti i seguenti requisiti:*

- 1) presenza di un figlio di età inferiore a tre anni (il dipendente potrà produrre autocertificazione ai sensi della normativa vigente);*
- 2) indicazione della sede ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Tale condizione dovrà essere comprovata mediante attestazione del datore di lavoro, con l'indicazione della costanza del rapporto di lavoro o mediante autocertificazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dal coniuge interessato;*
- 3) sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell'ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa purché il richiedente sia in possesso di una professionalità corrispondente al posto da coprire;*
- 4) per l'assegnazione temporanea ad altra Amministrazione è necessario acquisire l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato.*
- 5) per l'assegnazione temporanea, presso diversa sede di servizio nell'ambito della stessa Amministrazione giudiziaria è necessario acquisire il parere, non vincolante, del Capo dell'Ufficio di appartenenza del dipendente. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato ed articolato, con riferimento allo specifico pregiudizio recato dall'assenza del dipendente.*

## ART. 3

*L'assegnazione temporanea viene concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile per lo stesso periodo - con le modalità di cui all'art. 2 del presente accordo, fino al compimento dei tre anni di età del figlio.*

*L'Amministrazione, il 1° ed il 16° giorno di ogni mese, procede all'esame delle domande pervenute. Qualora più dipendenti richiedono l'assegnazione ad una medesima sede ove risulta vacante e disponibile un solo posto, l'assegnazione verrà effettuata tenendo conto della sussistenza di rilevanti motivi di salute e dei carichi di famiglia.*

*Le domande non accolte conservano validità fino al raggiungimento dei tre anni del figlio per l'assegnazione ad un posto che si renderà vacante nella medesima sede.*